



Comune di Rapone

Provincia di Potenza

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 09 GIUGNO 2025

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per “Casa di Riposo per anziani “San Vito Protettore” sita in Rapone in Via del Turismo.

IL SINDACO

Premesso che:

- l’art. 11 della legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’art. 1 comma 5, sono autorizzati dai Comuni e che l’autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera c) con decreto del Ministero per la solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati e la conferenza unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. N. 281/97;
- che l’art. 21 comma 2 della legge regionale del 14 febbraio 2007 n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”, stabilisce che I servizi e le strutture concernenti le attività disciplinate dalla presente legge sono soggetti al rilascio di autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio il servizio o la struttura è ubicato;
- che ai sensi dell’art. 21 comma 3 della legge regionale del 14 febbraio 2007 n. 4 “*l’autorizzazione ha carattere personale ed è concessa alla persona fisica qualificata come titolare dell’attività o al legale rappresentante della persona giuridica o della società. In caso di cessione a qualsiasi titolo dell’attività o della società, di modifica della rappresentanza legale della stessa, nonché di trasformazione dei servizi e delle strutture, si provvede alla modifica o alla conferma dell’autorizzazione, ovvero al rilascio di nuova autorizzazione, con le medesime modalità di cui al presente articolo*”

Visti gli artt. 8 e 21 della L.R. n. 04/2007 rispettivamente “Funzioni dei Comuni” e “Autorizzazione, accreditamento e vigilanza”;

Visto il contratto d’appalto rep. n. 550 del 13/07/2018 per la concessione in uso della struttura comunale denominata Casa di riposo per anziani “*San Vito Protettore*” affidata alla società *Dalila S.R.L.*;

Vista l’autorizzazione al funzionamento della Casa di Riposo per anziani, rilasciata dal Comune di Rapone alla società “*Dalila S.R.L. con sede legale a Atella (PZ) in Via Fortunato n. 166*” con provvedimento prot. n. 3041 del 26/08/2020;

Visto il verbale di accertamento presso la struttura residenziale per anziani gestita dalla società “*Dalila S.R.L. con sede legale a Atella (PZ) in Via Fortunato n. 166*” ad opera del Comando dei Carabinieri per la Tutela della

Salute – NAS di Potenza del 23 aprile 2025 e richiamato nei solleciti del 10 maggio 2025 e del 29 maggio 2025, con il quale si riscontravano una serie di criticità “...*la presenza dei 3 (tre) posti letto e della poltrona allocati in sovrannumero senza preventiva autorizzazione, la carenza dell’assistente sociale, la mancata fruizione del locale palestra da parte degli ospiti, nonché tutte le criticità organizzativo funzionali evidenziate... costituiscono violazioni punibili con il provvedimento di CHIUSURA dell’attività, che si richiede di adottare con cortese URGENZA prescrivendo, in alternativa, qualora ne ricorrono le condizioni di Legge, la rimozione dei posti aggiuntivi in esubero.*”;

Dato atto che le predette note sono pervenute a codesto Ente solo in data odierna con protocollo n. 3189, in quanto, precedentemente inoltrate ad indirizzo PEC non corretto;

Ritenuto, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli anziani presenti nella residenza, che sia congruo assegnare un termine non superiore a giorni 10, affinché si ottemperi alle prescrizioni al fine di evitare la chiusura prevista dall’art. 24 comma 1 della L.R. n. 04/2027;

Ai sensi dell’articolo 50, comma 5°, D.Lgs. 267/2000 in combinato con l’articolo 54, 2° comma;

ORDINA

Al Sig. MACCHIA Daniele quale Legale Rappresentante della Società “Dalila S.R.L.” la rimozione:

- *dei 3 (tre) posti letto e della poltrona allocati in sovrannumero senza preventiva autorizzazione;*
- *di espletare le procedure finalizzate all’acquisizione delle prestazioni dell’assistente sociale così come previsto dalla normativa in vigore;*
- *di consentire la fruizione del locale palestra;*
- *di risolvere tutte le criticità organizzativo funzionali evidenziate nel citato verbale*

di attuare tutto quanto sopra previsto entro nel termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della presente

AVVISA

Che in caso di mancata ottemperanza a quanto richiesto nella parte “ORDINA” del presente provvedimento verrà disposta la chiusura della struttura residenziale per anziani ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. n. 04/2007.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.rapone.pz.it;
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
- di notificata il presente provvedimento al Sig. MACCHIA Daniele presso la Società “Dalila S.R.L.” con sede legale a Atella (PZ) in Via Fortunato n. 166;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - alla ASP territorialmente competente;
 - al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Potenza;
 - alla Regione Basilicata –Ufficio Politiche Sociali;

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
- Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte;

Ai sensi dell'art.3 comma quarto della L.241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 09/06/2025



IL SINDACO

Ing. Felicetta Lorenzo

Felicetta Lorenzo